

## Decreto n° 0161 / Pres.

Trieste, 22 settembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

## oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITÀ E CRITERI PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LINNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEL MANIFATTURIERO E DEL TERZIARIO, PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21, 22 E 22 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 E DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 LUGLIO 2021, N. 115.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA in data 22/09/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA in data 21/09/2021



il Presidente

**Vista** la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), come modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare:

- l'articolo 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca;
- l'articolo 22, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale;
- l'articolo 22 bis, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
- a) brevettazione di prodotti propri;
- b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti;

**Visto** l'articolo 11 della sopra citata legge regionale 3/2015, secondo il quale gli incentivi dalla stessa normativa sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

**Visto** il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria" emanato con proprio decreto n. 115/Pres/2021 ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera b) che individua le attività rientranti nella definizione del "settore terziario";

**Atteso** che nella definizione del "settore terziario" non viene compresa la sezione I riguardante le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e che, per mero errore materiale, il codice ATECO riferito all'attività di magazzinaggio e custodia è indicato quale 51.10 anziché 52.10:

**Considerato** che le imprese svolgenti le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione sono interessate a sviluppare interventi per l'innovazione, incentivabili con le misure di cui agli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 3/2015;

**Ritenuto** necessario per le suddette ragioni ricomprendere nella definizione di "settore terziario" anche le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla sezione I della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 nonché correggere l'errore materiale riferito al codice ATECO come sopra illustrato;

**Visto** il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115", e ritenuto di emanarlo;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 1411 di data 17 settembre 2021;

## Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle imprese del manifatturiero e del

terziario, previsti dagli articoli 21, 22 e 22 bis della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 e dalla programmazione comunitaria emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 115" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -